

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

60.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 24 GENNAIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Estensione all'Ente Nazionale Fascista di assistenza per i venditori ambulanti e giornalisti delle agevolazioni tributarie concesse a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattie con legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1094. (1239)	1198	1200
<i>BORGATTI, Relatore.</i>		<i>FRIGNANI, Relatore</i> — <i>THAON DI REVEL, Ministro.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o novembre 1940-XIX, n. 1622, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra. (1240)	1198	1200
<i>PESENTI, ANTONIO, Relatore.</i>		<i>FABBRICI, Relatore.</i>
Concessione di benefici tributari agli studenti universitari, appartenenti a famiglia numerosa, richiamati alle armi in dipendenza delle attuali contingenze di guerra. (1243)	1199	
<i>DA EMPOLI, Relatore.</i>		
Proroga di privilegi tributari per anticipazione e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. (1244)	1199	
<i>MASETTI, Relatore.</i>		

La riunione comincia alle 10.

(È presente il *Ministro delle finanze*, Thaon di Revel).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i seguenti Consiglieri nazionali: Arlotti, Armenise, Arcidiacono, Baccarini, Cenato, Colombati, Fregonara, Giglioli, Lantini, Masetti, Mazzini, Mezzetti, Parolari, Ricchioni, La Rocca.

Constata che la Commissione è in numero legale.

È lieto di comunicare che a far parte della Commissione del Bilancio è stato chiamato il camerata Pellegrini Giampietro.

Invia un saluto al camerata Mezzetti Nazareno, richiamato alle armi a sua domanda.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Estensione all'Ente Nazionale Fascista di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai delle agevolazioni tributarie concesse a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattie con legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1094. (1239)

BORGATTI, *Relatore*, afferma che questo provvedimento rappresenta il logico e naturale sviluppo dei criteri che presiedettero alla emanazione delle precedenti leggi del 19 gennaio 1934-XII, n. 281, e del 9 luglio 1940-XVIII, n. 1094.

Le ragioni, invero, che giustificarono, a suo tempo, l'estensione alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio dapprima — e quindi ad altri Enti mutualistici di malattia — di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, possono riassumersi in due punti fondamentali:

1°) nella natura sociale degli scopi che identicamente perseguono gli Istituti stessi, sia pure con diversità di mezzi e di sistemi;

2°) nella natura giuridica degli Istituti, che esclude in essi qualsiasi finalità di lucro, e tende, sostanzialmente, alla ripartizione dei fondi acquisiti, in favore degli iscritti.

A tali requisiti — propri degli organismi creati, a norma della legge 3 aprile 1926-IV, n. 583, per l'attuazione dei postulati assistenziali di cui alla Dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro — sembra esattamente rispondere l'« Ente nazionale fascista di assistenza per i venditori ambulanti ed i giornalai », riconosciuto giuridicamente dal Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1161.

Esso, invero, trae la sua origine dalla iniziativa della Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti, cui è, altresì, riservata una larga funzione di direzione e di controllo sulle concrete attività dell'Ente, sia al centro che alla periferia.

Le sue finalità istituzionali concernono, in via principale, la prestazione di una assistenza economico-sanitaria di malattia agli iscritti, estensibili ai familiari del socio, su richiesta di questo ultimo.

In via integrativa, e compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'Ente, è prevista la concessione di prestazioni volte alla tutela igienico-sanitaria degli iscritti ed alla preven-

zione e profilassi delle malattie, nonché la erogazione di premi demografici, di borse di studio e di altre provvidenze a favore dei figli degli iscritti (articolo 3 dello Statuto).

Valgono per la gestione economico-finanziaria dell'Ente, le disposizioni stesse che il Regio decreto-legge 12 ottobre 1933-XI, n. 1391, sancisce, al medesimo fine, nei confronti delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, mentre al necessario controllo statale provvede l'inclusione di una rappresentanza ministeriale nel Consiglio direttivo, nel Comitato esecutivo e nel Collegio dei Sindaci.

Appare, quindi, più necessaria che opportuna la proposta estensione ad esso delle agevolazioni tributarie, di cui già usufruiscono gli organismi mutualistici di malattia in base ai provvedimenti legislativi 19 gennaio 1934-XII n. 281 e 9 luglio 1940-XVIII n. 1094.

Prende infine occasione da questo disegno di legge per raccomandare ancora una volta che le agevolazioni stesse siano estese anche alle Casse malattie delle provincie redente.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra. (1240)

PESENTI, *Relatore*. Si tratta sostanzialmente di ratificare lo stanziamento, fatto col Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, dei fondi necessari per fronteggiare esigenze eccezionali di guerra. Tale stanziamento ascende globalmente a 565,500,000 milioni ripartiti tra i Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa Italiana e dell'interno.

Al Ministero delle finanze vennero assegnati 45 milioni per la Milizia volontaria sicurezza nazionale e 50 milioni per eventuali fondi ad Enti da costituirsi a causa della guerra; al Ministero degli esteri 5,500,000 lire per spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali; al Ministero dell'Africa italiana 70 milioni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra in Africa; al

Ministero dell'interno 300 milioni per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari; 70 milioni per gli Enti comunali di assistenza e 25 milioni per lavori di protezione antiaerea.

Con lo stesso provvedimento venne autorizzata l'assegnazione al bilancio della entrata di 100 milioni di lire per proventi approvvigionamenti legname in periodo di guerra, nonché l'autorizzazione ad assumere personale non di ruolo per la revisione delle contabilità di guerra da parte della Corte dei Conti e la erogazione dei fondi destinati a reintegrare i maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali di cui alla legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808.

Poichè le variazioni suddette vennero rese necessarie dallo stato di guerra, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di benefici tributari agli studenti universitari, appartenenti a famiglia numerosa, richiamati alle armi in dipendenza delle attuali contingenze di guerra. (1243)

DA EMPOLI, *Relatore*, rileva l'opportunità del provvedimento che permetterà a molti studenti richiamati in servizio militare, i quali non abbiano potuto superare a causa del richiamo stesso gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà od un numero di esami corrispondenti, di poter ugualmente godere dei benefici di esenzione dalle tasse scolastiche concessi dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge, col quale il Governo fascista dimostra la sua sollecitudine e benevolenza per questi giovani che hanno sospeso gli studi per dare il loro braccio alla Patria.

PRESIDENTE è certo che la Commissione sarà unanime nell'approvare il disegno di legge, di cui peraltro pone in rilievo il carattere particolare, essendo limitato ai soli studenti richiamati alle armi.

Pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. (1244)

PRESIDENTE avverte che il Relatore, Consigliere nazionale Masetti, assente giustificato, ha inviato la seguente relazione:

« Come vi è certamente noto per la grande importanza che il provvedimento ha avuto nella pratica degli affari, col Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, si sono attuate varie agevolazioni in materia di imposte indirette sui finanziamenti mediante cessione di crediti, avvenuti sia sotto forma di cessione vera e propria, sia sotto forma di anticipazione o di costituzione in pegno di crediti verso lo Stato, le provincie, i comuni ed aziende dipendenti, derivanti da forniture di qualsiasi genere, effettuate da ditte commerciali od industriali a favore delle aziende di credito sovventrici od anticipatrici. Analoghe agevolazioni venivano altresì fatte a favore delle operazioni riguardanti il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934.

« Il provvedimento è stato successivamente prorogato più volte fino al 31 dicembre 1940-XIX (da ultimo si veda la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 286), e, sussistendo la convenienza di una nuova proroga che consenta il più ampio mobilizzo senza impacci fiscali dei crediti attinenti soprattutto alle forniture di guerra, il Governo si è affrettato a disporre l'attuazione per un altro biennio, col disegno di legge che viene proposto per la vostra approvazione.

« Il disegno di legge opportunamente aggiunge che qualora la cessione o la costituzione in pegno dei crediti risultino da corrispondenza commerciale o da scrittura in carta libera, detti documenti devono essere autenticati da notaio col pagamento degli onorari ridotti a metà, ferma l'esenzione da bollo e registro per l'autenticazione. La disposizione viene a chiarire in modo autentico una non uniforme interpretazione che era sorta in sede di applicazione del Regio decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, contenente proroga del primitivo decreto al 31 dicembre 1939-XVIII, ed insieme viene incontro ai legittimi interessi della classe notarile, la cui attività si è alquanto ridotta in questo periodo di emergenza.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« Il disegno di legge pertanto merita tutta la vostra approvazione ».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti. (1245)

FRIGNANI, *Relatore*, rileva che con questo disegno di legge si provvede ad estendere a favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la facoltà di avvalersi degli Istituti di credito fondiario determinati con decreto del Duce per la gestione e la vendita in generale dei beni immobili di qualsiasi provenienza, laddove l'articolo 12 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, conferiva all'Ente suindicato la facoltà di delegare agli Istituti sopracitati soltanto la gestione e la vendita degli immobili di provenienza ebraica.

L'estensione si appalesa opportuna ove si consideri che in virtù dell'articolo 17 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942 all'E.G.E.L.I. possono essere attribuiti anche gli immobili invenduti nelle aste esattoriali.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

Desidera, tuttavia, prospettare una questione di interpretazione: e cioè, poichè la legge relativa al funzionamento dell'E.G.E.L.I. contiene agevolazioni fiscali per la gestione degli immobili di provenienza ebraica, dovrebbe essere pacifico che tali agevolazioni si intendano estese anche agli altri immobili di qualsiasi provenienza. Ove in proposito esistessero dubbi, opportuno sarebbe l'introduzione di un emendamento in tal senso.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ritiene superflua la presentazione di emendamenti, essendo implicita l'estensione delle agevolazioni fiscali nel senso prospettato dal relatore.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga di disposizioni per l'applicazione della imposta sulle fibre tessili artificiali. (1246)

FABBRICI, *Relatore*, osserva che con questo disegno di legge vengono ad essere prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, le disposizioni concernenti l'applicazione in forma forfetaria dell'imposta sulle fibre tessili artificiali, disciplinata già con il Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6.

Ricorda che a suo tempo i produttori di fibre tessili artificiali chiesero ed ottennero che l'applicazione del tributo sulle fibre tessili artificiali avvenisse con un sistema diverso da quello di quotità, previsto nel decreto istitutivo del tributo stesso.

Il Regio decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII intervenne così a disciplinare la liquidazione del tributo sulle fibre tessili artificiali con sistema forfetario, disponendo che l'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali venisse fissata in ragione di 80 milioni di lire annue commisurata alla quantità di merce estratta dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1937-XV-28 gennaio 1938-XVI, con destinazione diversa dalla diretta esportazione e ciò con scadenza al 28 gennaio 1941-XIX.

Perdurando le ragioni di opportunità del mantenimento del sistema forfetario per la esenzione di detto tributo, si è ravvisato di prorogare fino al 30 giugno 1942-XX detta liquidazione forfetaria del tributo stesso, mantenendo ferma la fase di commisurazione e adottando la data di scadenza del 30 giugno, affinché la liquidazione forfetaria coincidesse con l'anno finanziario.

Il decreto prevede che qualora nel corso del periodo 29 gennaio 1941-XIX-28 gennaio 1942-XX fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili rispetto al corrispondente periodo 29 gennaio 1937-XV-28 gennaio 1938-XVI, la somma di 80 milioni sarà aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

L'imposta sarà versata provvisoriamente in rate trimestrali di 20 milioni di lire ciascuna, il giorno 20 del terzo mese di ciascun trimestre.

Per lo scorcio di trimestre 29 gennaio 1941-XIX-31 marzo 1941-XIX, sarà provvisoriamente versata, alla data del 20 marzo 1941-XIX, la somma di 14 milioni di lire.

Se però risulti, trimestralmente e nello scorcio di trimestre di cui innanzi, dovuta una maggiore somma di quella provvisoriamente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

versata, la differenza sarà versata entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre, se risulti un eccesso di versamento, l'Amministrazione opererà il conguaglio alla scadenza della rata susseguente.

Il decreto prevede inoltre all'articolo 2 che, ai fini dell'applicazione dell'imposta gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, possono eseguire verifiche e riscontri nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare la contabilità delle fabbriche stesse, e provvede anche alla proroga della esenzione accordata nel 1939 alle fibre tessili artificiali impiegate nella fabbricazione dei pneumatici per veicoli, essendo stato riconosciuto dagli stessi interessati che la

eccezionale agevolazione possa cessare dopo un congruo periodo di avviamento dell'industria.

Cosicchè detta esenzione concessa con decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, convertito in legge il 12 gennaio 1939-XVII, avrà termine col 15 settembre 1943-XXI.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 10.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Estensione all'Ente Nazionale Fascista di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai delle agevolazioni tributarie concesse a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattie con legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1094. (1239)

ARTICOLO UNICO.

I benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi a taluni Istituti mutualistici di assistenza malattie con legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1094, sono estesi anche all'Ente Nazionale Fascista di assistenza per i venditori ambulanti e i giornalai, giuridicamente riconosciuto con Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1161.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra. (1240)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 per occorrenze di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra.

Concessione di benefici tributari agli studenti universitari, appartenenti a famiglia numerosa, richiamati alle armi in dipendenza delle attuali contingenze di guerra. (1243)

ART. 1.

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori appartenenti a famiglia numerosa, i quali per motivi di servizio militare

dipendenti dall'attuale stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di partecipare alle sessioni di esame, possono godere dei benefici di esenzione dalle tasse scolastiche concessi dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1940, n. 224, anche se non abbiano in tutto o in parte completato gli esami del piano di studi consigliato dalle autorità accademiche.

ART. 2.

Le norme portate dalla presente legge si applicano a cominciare dall'anno accademico 1940-1941.

Proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di Istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. (1244)

ARTICOLO UNICO.

L'efficacia delle disposizioni concernenti agevolazioni contenute nel Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937-XV, n. 631, già prorogata al 31 dicembre 1939-XVIII, in virtù del Regio decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e successivamente al 31 dicembre 1940-XIX, con la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 286, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1942-XXI.

Qualora la cessione o la costituzione in pegno dei crediti risultino da corrispondenza commerciale o da scrittura in carta libera ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 27, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, detti documenti devono essere autenticati da notaio col pagamento degli onorari ridotti a metà.

Le dette autenticazioni sono esenti da tassa di bollo e non sono soggette a registrazione.

Autorizzazione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a delegare agli Istituti di credito fondiario la gestione e la vendita degli immobili ad esso attribuiti. (1245)

ARTICOLO UNICO.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con l'articolo 11 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, numero 739, è autorizzato a delegare agli Istituti di credito fondiario, di cui all'articolo 12 del decreto medesimo, la gestione e la vendita dei beni immobili che a detto Ente siano attribuiti anche con provvedimenti successivi al citato Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Gli Istituti indicati nel comma precedente sono autorizzati ad esercitare le funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai rispettivi ordinamenti o statuti.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Proroga di disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali. (1246)

ART. 1.

L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato B al Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, successivamente modificato, resta fissata, per il periodo 29 gennaio 1941-30 giugno 1942, in ragione di 80 milioni di lire annui, commisurati alle quantità di merce estratte dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938 con destinazione diversa dalla diretta esportazione, tenuto conto delle aliquote previste dall'articolo 1 dello stesso allegato.

Qualora nel corso del periodo 29 gennaio 1941-28 gennaio 1942, fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali rispetto al corrispondente periodo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938, la somma di 80 milioni sarà aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o minore quantità effettivamente accertata. Con lo stesso criterio è da calcolare l'imposta definitivamente dovuta per il periodo 29 gennaio 1942-30 giugno 1942.

L'imposta sarà versata provvisoriamente in rate trimestrali di 20 milioni di lire ciascuna, il giorno 20 del 3° mese di ciascun trimestre. Per lo scorcio di trimestre 29 gennaio 1941-31 marzo 1941, sarà provvisoriamente versata, alla data del 20 marzo 1941, la somma di 14 milioni di lire.

Se però, in applicazione del disposto del 2° comma del presente articolo, risulti, trimestralmente e nello scorcio di trimestre di cui innanzi, dovuta una maggiore somma di quella provvisoriamente pagata, la differenza sarà versata entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre, se risulti un eccesso di versamento, l'Amministrazione opererà il conguaglio alla scadenza della rata susseguente.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare le contabilità attinenti alla attività industriale e commerciale delle fabbriche stesse.

ART. 3.

Il Ministro per le finanze resta autorizzato ad apportare modificazioni ed aggiunte alle norme del decreto ministeriale 20 luglio 1940-XVIII.

ART. 4.

L'esenzione dall'imposta in favore delle fibre tessili artificiali, destinate alla fabbricazione di pneumatici per veicoli, concessa con Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, numero 712, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 171, sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministro per le finanze avrà termine col 15 settembre 1943.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

